



Sostegni, Sussidi e Indennità

Certificazione di malattia per i lavoratori con diritto alla tutela previdenziale che soggiornano temporaneamente all'estero

Opuscolo informativo



Cosa devi fare in caso di assenza dal lavoro per malattia insorta durante un soggiorno all'estero?

Se sei un lavoratore con diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell'INPS, e ti ammali durante un soggiorno temporaneo all'estero, mantieni il diritto all'indennità economica secondo le regole italiane.

Per ricevere l'indennità economica devi trasmettere una certificazione medica che includa tutti i dati previsti dalle norme italiane (intestazione, dati anagrafici, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data, timbro e firma del medico). La certificazione deve rispettare anche le norme dello Stato in cui ti trovi.

Ricorda che, anche se sei all'estero, devi attenerti alla legislazione del luogo, per consentire le visite mediche di controllo.

Per quanto riguarda lo Stato estero, distinguiamo tre situazioni:

1. Malattia sopraggiunta in uno Stato dell'Unione Europea, in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE) o Svizzera;
2. Malattia sopraggiunta in uno Stato extra UE che ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l'Italia;
3. Malattia sopraggiunta in uno Stato extra UE che non ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l'Italia.

Cosa fare in caso di assenza dal lavoro per malattia in uno Stato dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE) o in Svizzera?

Se ti ammali in uno Stato dell'Unione Europea¹, in uno Stato SEE² o in Svizzera, si applica la legislazione dello Stato dell'istituzione competente, cioè quella presso cui sei assicurato (Regolamento CE n. 883 del 2004 e Regolamento CE n. 987 del 2009).

Per ottenere l'indennità economica, il primo giorno della malattia devi rivolgerti a un medico dello Stato in cui soggiorni per richiedere la certificazione della condizione di incapacità lavorativa assoluta e temporanea, verificata dal medico stesso.

Secondo le norme italiane, devi trasmettere il certificato di malattia completo entro due giorni dal rilascio alla Sede INPS competente in base alla tua residenza in Italia. Entro lo stesso termine, devi inviare al datore di lavoro l'attestato della malattia (il certificato senza i dati relativi alla diagnosi).

Se il termine di scadenza cade in un giorno festivo, è spostato al primo giorno seguente non festivo.

Per rispettare questi termini, puoi anticipare la trasmissione del certificato via PEC o e-mail o fax, ma devi comunque presentare il certificato originale.

Se il medico nello Stato in cui soggiorni non può rilasciare la certificazione di incapacità al lavoro secondo le leggi locali, devi rivolgerti all'Istituzione competente del luogo in cui ti trovi³.

Questa Istituzione, tramite un medico incaricato, verificherà la tua incapacità al lavoro, compilerà il certificato e lo trasmetterà all'INPS in Italia secondo quanto previsto dal coordinamento UE dei sistemi di sicurezza sociale, tramite lo scambio elettronico di dati EESSI. Durante la visita, devi anche comunicare all'Istituzione competente di indicare all'INPS il tuo indirizzo all'estero, per permettere eventuali visite mediche di controllo.

Secondo i regolamenti comunitari, non è necessario tradurre in italiano la certificazione emessa nella lingua dello Stato in cui soggiorni.

1. Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

2. Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

3. Commissione Europea PAI (Public Access Interface)

<https://ec.europa.eu/social/social-security-directory/pai/select-country/language/en>

Passo 3

Cosa fare in caso di assenza dal lavoro per malattia in uno Stato extra UE con il quale l'Italia ha accordi o convenzioni bilaterali?

Se ti ammali durante un soggiorno in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, devi ottenere una certificazione di malattia, rilasciata dall'Istituzione sanitaria locale competente, che attesti la tua incapacità lavorativa assoluta e temporanea.

Per quanto riguarda i dati del certificato e le modalità con le quali dovrai trasmetterlo, valgono le stesse regole illustrate nella risposta alla domanda precedente.

Negli Stati con accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l'Italia⁴, non è richiesta la legalizzazione⁵ del certificato.

4. L'Italia, ad oggi, ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con: Albania, Argentina, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Canada e Québec, Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia e Voivodina, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.

5. Per legalizzazione si intende l'attestazione che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali. Questa è obbligatoria nel caso di Paesi extra UE con i quali l'Italia non ha stipulato accordi o convenzioni per la malattia. Per maggiori dettagli, si rimanda alla risposta alla domanda successiva.

Passo 4

Cosa fare in caso di assenza dal lavoro per malattia in uno Stato extra UE con il quale l'Italia non ha accordi o convenzioni bilaterali?

Se ti ammali durante un soggiorno in uno Stato extra UE senza accordi specifici con l'Italia, l'indennità di malattia sarà corrisposta solo dopo la presentazione all'INPS della certificazione originale, legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero e tradotta in lingua italiana.

Se la certificazione di malattia non è legalizzata al momento del tuo rientro in Italia, puoi regolarizzarla successivamente, purché entro il termine di prescrizione di un anno.

Per quanto riguarda i dati del certificato e le modalità con le quali dovrai trasmetterlo, valgono le stesse regole illustrate nella risposta alla domanda *"Cosa fare in caso di assenza dal lavoro per malattia in uno Stato dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE) o Svizzera?"*

La "legalizzazione" attesta che il documento è valido ai fini certificativi secondo le leggi del Paese in cui è stato redatto. La sola autenticità della firma del traduttore o la conformità della traduzione all'originale non equivale alla legalizzazione e non ha valore giuridico in Italia.

I Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sono esenti da legalizzazione, purché i documenti abbiano l'apostille, una legalizzazione semplificata che certifica la veridicità della firma, la qualità del firmatario e l'autenticità del sigillo o timbro.

Escludendo gli Stati membri dell'Unione Europea, dello spazio SEE, della Svizzera e quelli che hanno stipulato con l'Italia convenzioni o accordi bilaterali, gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja sono: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Brunei, Burundi, Capo Verde, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Eswatini, Federazione Russa, Fiji, Filippine, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Kazakistan, Kosovo, Kirgizstan, Lesotho, Liberia, Malawi, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Mongolia, Namibia, Nicaragua, Niue, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica di Corea, Repubblica Dominicana, Saint Christopher e Nevis, Samoa, San Vincenzo e Grenadine, Santa Lucia, Sant'Elena, Sao Tomé e Principe, Seychelles, Stati Uniti d'America, Suriname, Sudafrica, Tajikistan, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Uzbekistan, Vanuatu.

Passo
5

Cosa fare se sei malato in Italia e vuoi andare all'estero?

Se vuoi andare all'estero durante la malattia, devi comunicarlo all'INPS per non perdere il diritto alla tutela previdenziale.

L'INPS effettuerà una valutazione medico-legale, anche convocandoti a una visita ambulatoriale, per assicurarsi che lo spostamento non peggiori la tua condizione.

Nei casi di trasferimento in Stati extra UE, l'INPS potrà rilasciare l'autorizzazione necessaria, dopo aver valutato che nello Stato estero potrai ricevere adeguate cure o assistenza.

Devi anche comunicare preventivamente alla Sede INPS competente (in base alla tua residenza in Italia) l'indirizzo estero per permettere eventuali visite mediche di controllo.

Le informazioni sopra riportate sono aggiornate a settembre 2024.

Per ogni ulteriore informazione consulta il sito web www.inps.it

